



Determinazione n. 166 del 29 agosto 2024

Oggetto: AVVISO DI INDIZIONE DI PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI TIPO NON COMPETITIVO, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP CON IL SERVIZIO SOCIALE PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI VOLTE AL POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA' A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E DISABILI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA.

Il Dirigente Apicale

Proposta n. 29 del 29/08/2024

Visto lo Statuto dell'Unione;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 18 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Vista altresì, la deliberazione n. 1 del 17/01/2024 con la quale la Giunta dell'Unione ha approvato il PEG 2024-2026;

Richiamato il Decreto del Presidente dell'Unione n. 8 del 22/09/2021 ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di Dirigente Apicale - Direttore dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1 TUEL D. Lgs 267/2000";

Richiamati

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative.
- la Legge 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati;

- la Legge Regionale n. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” con particolare riferimento all’art. 11 ai sensi del quale la Regione e gli Enti locali riconoscono ed agevolano il ruolo degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2006, n. 79-2953 “Legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1, art. 31 - Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione” che, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, prevede che, nella programmazione e realizzazione del sistema sia riconosciuto e agevolato il particolare ruolo dei soggetti del Terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini: ciò comporta il loro coinvolgimento nei quattro momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione dell’efficacia ed efficienza degli interventi;
- l’art. 55 del D. lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo Settore (in avanti anche solo “CTS”), il quale disciplina, in modo generale e relativamente alle attività di interesse generale, previste dall’art. 5 del medesimo Codice, l’utilizzo degli strumenti della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento;
- il primo comma dell’art. 55 CTS recita: *“In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”*;
- in particolare, l’art. 55, comma 3, prevede che *“la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti”*;
- le modifiche del Codice dei contratti pubblici introdotte dal D.L. 76/2020 (“Decreto semplificazioni”), convertito dalla Legge n.120/2020, da cui si evince la piena legittimità dei procedimenti fondati sull’art. 55 del D.Lgs. 117/2017;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021, che ha precisato il procedimento amministrativo da adottare per l’implementazione dell’art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e segnatamente gli atti da assumere nell’ambito di un procedimento di co-progettazione;

Considerato che

- la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell’azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato (...). La Corte costituzionale, qualificando l’istituto della co-progettazione, l’ha definita come modello che «non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico» (n. 131 del 2020);

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS; l'art. 55, al riguardo, fornisce due indicazioni di cui tener conto nella sua applicazione: a) da un lato, l'attivazione della co-progettazione dovrebbe essere la conseguenza dell'attivazione della co-programmazione, quale esito "naturale"; b) dall'altro, tale istituto è riferito a "specifici progetti di servizio o di intervento";
- occorre predisporre gli atti della procedura di co-progettazione in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 CTS, dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/3/2021 e dal Regolamento consortile per la regolamentazione dei rapporti con gli Enti del Terzo Settore in attuazione del Codice del Terzo Settore;

Dato atto che sussistono i presupposti, fattuali e normativi, per l'attivazione della procedura di co-progettazione che risulta auspicabile, nell'ottica di costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi, per attuare la funzione programmatoria con un ampio coinvolgimento degli Enti di Terzo settore e di altri soggetti della cittadinanza attiva e del tessuto sociale e produttivo del territorio;

Evidenziato che:

- nel diritto dell'Unione europea i Trattati non impongono un alcun modello di welfare nazionale ed è riconosciuta una ampia libertà agli Stati membri di organizzare i propri Servizi di Interesse Generale (SIG) nel modo che ritengano più opportuno, nel rispetto del loro contesto costituzionale;
- a tale proposito, si richiama la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa "ai servizi del mercato interno", il cui art. 1 (Oggetto) stabilisce, fra l'altro, che "(...) 3. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità con le regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti (...)"
- nel considerando n. 114 della Direttiva appalti 2014/24/UE si afferma che «*certe categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. (...) Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che 1 Sulla base delle motivazioni meglio espresse nei Considerando n. 27 e n. 28 della medesima Direttiva. 4 vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione*».
- in tali ultimi casi, anche qualora si sia in presenza astrattamente di SIEG, in casi in cui gli Stati membri apprestino un modello organizzativo ispirato al principio di solidarietà (come, ad es., nel caso della co-progettazione o della convenzione), che preveda il coinvolgimento di soggetti privi dello scopo lucrativo, tenuto conto della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della regia pubblica dell'intervento, dovrebbe essere prevista l'applicabilità della sola disciplina nazionale, quale espressione, in tal senso, delle diverse «tradizioni culturali» e, si potrebbe aggiungere, «costituzionali».

Visti

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;

- la Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- la Legge n. 124/2017 e s.m.i.

Richiamata la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 13 del 23/05/2024 ad oggetto: “ *Atto di indirizzo per l'avvio di un percorso di coprogettazione nell'ambito della gestione dei servizi domiciliari con l'utilizzo delle risorse del Fondo Non Autosufficienza- Fondo Dopo di Noi – Fondo per l'Invecchiamento Attivo*”, con la quale sono state demandate al Dirigente Apicale le fasi successive dell'avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto del Terzo Settore disponibile ad intraprendere un percorso di coprogettazione, ai sensi dell'art. 55 c.3 del Dlgs. 117/2017;

Visto il testo dell'Avviso, Allegato 1, corredato da:

- Istanza di manifestazione di interesse (Allegato 2);
- Modello per la presentazione del progetto (Allegato 3);

quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Dato atto, infine, che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000;

PROPONE

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare il procedimento di indizione di procedura di evidenza pubblica, di tipo non competitivo, finalizzata all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e gestione in partnership con il servizio sociale per l'attuazione di azioni volte al potenziamento della rete di servizi a sostegno della domiciliarità, con gestione delle risorse in partenariato pubblico/privato sociale mediante stipula di accordo procedimentale di collaborazione;
3. di approvare l'Avviso di co-progettazione di cui all'Allegato 1, l'Istanza di manifestazione di interesse Allegato 2 e il Modello della proposta progettuale Allegato 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto;
4. di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono assolte dal Dirigente Apicale, Dott. Giorgio Luigi Riso;
5. di disporre, in relazione ai principi di trasparenza e pubblicità, la pubblicazione dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati in forma integrale sul sito istituzionale dell'Ente;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
7. di attestare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm. ii, e degli artt.6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Parere di regolarità tecnica favorevole (art. 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);

Il Dirigente Apicale
Dott. Giorgio Luigi Risso
firmato digitalmente

Parere di regolarità contabile favorevole (art. 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267);

Il Responsabile Finanziario
Dott. Giorgio Luigi Risso
firmato digitalmente

Il Dirigente Apicale

Vista la proposta sopra riportata

Visto l'art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che definisce le competenze dirigenziali;

Dato atto che in ordine alla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità e alla correttezza amministrativa, nonché circa la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.;

Richiamato il decreto del Presidente dell'Unione n. 8 del 22/09/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente Apicale - Direttore dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia al Dott. Giorgio Luigi Risso;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ex art. 147 bis del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 depositato agli atti;

Acquisito il parere di regolarità contabile ex art. 147 bis del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 depositato agli atti;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della Legge n.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività del presente atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/01/1971, n. 1199;

DETERMINA

di approvare in via definitiva la proposta n. 29 del 29/08/2024

Il Dirigente Apicale
Dott. Giorgio Luigi Risso
firmato digitalmente